

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 03/06/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 03.03.2021, il ricorrente rappresenta di essere titolare di n.1 BPF: n.**13, sottoscritto in data 15/09/1986, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di £ 5.000.000 (€ 2.582,20). In merito, evidenzia che: la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986); la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986; con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto. Tanto premesso, rileva che l'intermediario avrebbe liquidato una somma pari ad € 37.609,81, inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili, per cui residuerebbe la somma pari ad € 19.336,73. Chiede, altresì, gli interessi legali.

L'intermediario, con le controdeduzioni, evidenzia in primo luogo che parte ricorrente contesta il rendimento di n. 1 BPF, così identificato: n.**13 sottoscritto in data 15/09/1986,



appartenenti alla serie P/Q del valore nominale di £ 5.000.000. In via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia.

Nel merito, rappresenta che lo stesso è costituito, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri: sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P); sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.

In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto. Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria; il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q; in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore; l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Parte ricorrente, in sede di repliche, respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia. Nel merito, si riporta in sostanza a quanto già precedentemente dedotto, dettagliando le modalità di calcolo in ordine alla somma richiesta (€ 19.336,73).

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

La controversia concerne la contestazione in ordine al rendimento di buoni fruttiferi postali emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986.

Preliminarmente, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che il Buono fruttifero postale oggetto di ricorso è stato emesso antecedentemente al 1 gennaio 2009.

Sul punto il Collegio richiama l'orientamento dei Collegi ABF, per cui sussiste la competenza temporale in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data; a tal proposito occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF). Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei BFP, i Collegi ritengono che il diritto alla liquidazione dei titoli in esame sorge al momento della scadenza degli stessi, e non con la loro sottoscrizione.

L'intermediario eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. Sul punto si richiama l'orientamento dei Collegi ABF, per cui sussiste la competenza per materia qualora la controversia riguardi i buoni fruttiferi postali; a tal proposito si nega ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via



derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Per un’approfondita disamina della questione, tanto della presunta incompetenza temporale, quanto della asserita incompetenza per materia, si rinvia al Collegio di Coordinamento n. 5673/2013.

Sempre in via preliminare, si precisa che il buono risulta cointestato al ricorrente ed altro soggetto che non è intervenuto nel presente ricorso. In ogni caso, la legittimazione del ricorrente è incontestata tra le parti. Peraltro, si veda il Collegio di Coordinamento, decisione n. 19782 del 10 novembre 2020: “Non sembra quindi che l’ordinanza decisoria del 10 giugno 2020, n. 11137 della Corte di Cassazione valga a rimettere in discussione l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione 10 ottobre 2019, n. 22747. Va osservato peraltro che la necessità della quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi nel caso in cui il ricorso sia proposto dall’erede di un cointestatario e ricorra un concreto interesse dell’intermediario all’accertamento nei confronti di tutti, in ragione della opposizione di un coerede. Ma tale ipotesi non corrisponde al caso di specie, dato che il ricorso è stato proposto dal contitolare superstite e la controparte non ha presentato controdeduzioni. Si ribadisce, quindi, il seguente principio di diritto: “nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”.

Parte ricorrente afferma di essere titolare di un BPF n.**13 che ha le seguenti caratteristiche: risulta emesso in data 15/09/1986; sul fronte del BPF risulta apposta l’indicazione (originaria) della serie “P” e il timbro recante la dicitura “serie Q/P”; sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie “P” e un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento che parrebbero corrispondenti a quelle della serie “Q”. Sul punto si precisa che il timbro non è perfettamente leggibile, ma che in ogni caso la domanda di ricorso parrebbe limitata al periodo compreso dal 21° al 30° anno.

Parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo degli stessi, che riportano le condizioni previste relativamente alla serie “P”, con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno.

L’intermediario rileva l’applicabilità delle condizioni previste relativamente alla serie “Q” introdotta dal D.M. del 13.06.1986 citato.

Il Collegio ha acquisito la tabella reperibile sul sito internet dell’intermediario (https://www.poste.it/resources/bancoposta/pdf/buonifruttiferipostali/bfp_ordinari_30_anni_23settembre2005.pdf) relativa allo Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali “ordinari” emessi fino al 27/12/2000, da cui risulta la variazione dei tassi d’interesse nonché la ritenuta fiscale applicabile.

In casi come quello oggetto d’esame, i Collegi ABF sono soliti accogliere la domanda rivolta al riconoscimento degli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi (qualora) regolarmente apposti sui titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986.

Quanto alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi relativi al buono fruttifero in oggetto, occorre in primo luogo evidenziare che la ritenuta fiscale, pur non espressamente indicata sul buono, risulta in ogni caso disciplinata dalla normativa tributaria.

Ed invero, la normativa pro tempore vigente, ovvero il D.M. Tesoro 23 giugno 1997, prescrive quanto segue: “gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%”; tale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ritenuta è stata soppressa con il D. L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%; che pertanto "gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", vengono capitalizzati annualmente "al netto" della ritenuta fiscale; per i BFP emessi dal 1° gennaio 1997 in poi, gli interessi vengono invece capitalizzati annualmente "al lordo" della ritenuta fiscale".

Sulla questione è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20, il quale, pur senza intaccare il principio espresso in precedenza secondo cui "l'ABF, quale organo di risoluzione «alternativa» delle controversie tra clienti e intermediari, non possiede di regola le necessarie competenze per esprimere un giudizio sulla corretta applicazione di un prelievo fiscale e tantomeno sui criteri di calcolo in proposito applicati [...]" (così, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4142/2015), ha rilevato che dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che il Collegio è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*.

Ciò in quanto la richiamata disciplina fiscale assume, in questo caso, un rilievo strettamente negoziale, nella misura in cui appare connessa all'accertamento del quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti.

Fatte queste premesse, il Collegio conclude che "può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale.

Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° anno alla data di liquidazione del titolo, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986, il tutto nei limiti della domanda. Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI